



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 DEL 20/12/2017

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO INTERPROVINCIALE PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE PATOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, QUALE ENTE CAPOFILO, L'ANCI EMILIA-ROMAGNA ED ALTRI

L'anno duemiladiciassette , il giorno venti , del mese di Dicembre , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21,20 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	VANNI BRUNO FRANCO	P
POZZOLI SILVIA	P	CALBI MAURO	P
GIROMETTI FABRIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
BORESTA MARCO	P	VACCARINI FEDERICO	P
FILIPPINI LUCIO	P	SECCHI MARCO	P
GROSSO SIMONA	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P	CECCHINI MARCO	A
PRIOLI MAURA	P		

PRESENTI N. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: N.Olivieri, P.Pesci, F.A.Battistel.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 106 (proponente: PESCI PATRIZIA) predisposta in data 11/12/2017 dal Dirigente del Settore 3;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 11/12/2017 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 03 RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 11/12/2017 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona l'Assessore Patrizia Pesci.

Segue l'intervento del consigliere A.Montanari (P.D.).

Il dibattito è riportato integralmente nella registrazione audio della seduta del Consiglio comunale.

Successivamente si vota la proposta, con esito unanime e favorevole (M5S, G.M., P.D., C.n.C.).

DELIBERA

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 106

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale, votazione con esito unanime e favorevole (M5S, G.M., P.D., C.n.C.).

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

SETTORE: 3

SERVIZIO: Organizzazione e gestione giuridica del personale

DIRIGENTE RESPONSABILE: Francesco Rinaldini

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

la materia del pubblico impiego, del relativo contenzioso e del procedimento disciplinare è estremamente specialistica e richiede costante attenzione ed aggiornamento per gestire i procedimenti a garanzia del rispetto delle disposizioni di legge, dei contratti di lavoro, e dei dipendenti stessi;

le più recenti disposizioni di legge (in particolare L. 15/2009 e D.Lgs. 150/2009, Legge n 190/2012, DPR. n 39 dell'8/4/2013, D. LGS. N. 116 DEL 2016, N. 74 E 75 DEL 2017) hanno messo in atto una profonda riforma nel rapporto del pubblico impiego, con effetti sia immediati sia legati ad un processo di riorganizzazione che dovrà essere attuato nei prossimi anni;

Il Comune di Cesena, unitamente ad Anci Emilia Romagna ed all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e altri hanno costituito fin dal 2010 un ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente, cui hanno fin qui aderito oltre n. 137 Enti locali di diverse province della regione Emilia Romagna nonché diversi Enti Locali appartenenti ad altre 8 Regioni Italiane;

Che dal 1 gennaio 2015 l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è subentrata in qualità di Ente capofila del predetto Ufficio;

RILEVATO che:

tale ufficio si occupa dei procedimenti disciplinari, del contenzioso del lavoro, del servizio ispettivo, e fornisce consulenza ad ampio raggio sul rapporto di lavoro, sulle relazioni sindacali al fine di prevenire possibili conflitti di lavoro che si riflettono negativamente sull'organizzazione delle amministrazioni e sui servizi resi ai cittadini;

CONSIDERATO che:

- tale percorso si è concretizzato nell'ipotesi di convenzionamento fra Enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche
- la convenzione prevede che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna funga da ente capofila e sede principale dell'ufficio associato;
- l'Ufficio in questione presenta significativa professionalità ed esperienza ormai ultradecennale nella gestione delle problematiche del contenzioso del lavoro;
- la quota annua di spettanza dei singoli enti che aderiscono alle convenzioni a copertura dei costi

è rapportata al numero dei dipendenti in servizio, e calcolata in un valore unitario per i diversi servizi: € 15,00 a dipendente per il servizio disciplinare e contenzioso del lavoro; € 15,00 a dipendente per il servizio consulenza e relazioni sindacali; € 10,00 a dipendente per il servizio ispettivo previsto dalla L. 23.12.1996, n. 662, art. 1 c. 62;

RILEVATO che:

- Data la complessità della gestione associata per l'elevato numero di Amministrazioni aderenti e la dislocazione delle stesse in diverse Regioni Italiane, si propone il rinnovo della convenzione con durata decennale, ferma restando la facoltà per ciascuna Amministrazione di recedere dalla stessa dando preavviso di almeno 6 mesi con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo;
- per quanto riguarda la durata delle convenzioni, si ritiene che si tratti di un istituto giuridico svincolato dalle limitazioni previste dall'art. 183, comma 6, TUEL, ciò per ragioni di natura sia formale che sostanziale.
- Sotto il profilo formale, occorre richiamare anzitutto i contenuti dell'art. 30 TUEL ai sensi del quale "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie."
- la durata di un accordo intercomunale rientra per consolidata dottrina tra le opzioni demandate alla discrezionalità delle autonomie e non sembra dunque riconducibile alle limitazioni introdotte nell'ordinamento sui singoli impegni di spesa pluriennali, a ulteriore riprova di ciò si consideri quanto stabilito in materia di "funzioni fondamentali" dall'art. 14 d.l. 78/2010, che al comma 28 recita *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica. Inoltre il comma 31-bis precisa che "Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...)"*;

RITENUTO pertanto che la durata di una forma associativa non possa essere soggetta alle limitazioni temporali previste dall'art. 183, comma 6;

VISTO inoltre l'art. 5 della convenzione medesima, che prevede il diritto di ciascuna amministrazione associata ad ottenere report annuali di efficienza ed efficacia delle attività dell'Ufficio;

VISTO l'art. 55 bis comma 3 del D. lgs. n. 165 del 2001 come integrato dal D. Lgs. n. 75 del 2017 il quale dispone : "Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.";

RICHIAMATA al riguardo la delibera Corte dei Conti Abruzzo n. 127 del 14 settembre 2017 che, con riferimento all'inciso contenuto nel comma 3 dell'art. 55 bis testè richiamato, precisa che tale inciso, tenuto conto del contesto " non preclude la "spesa nuova" solo perché non precedentemente sostenuta o la spesa "maggiore" solo perché di importo superiore alla precedente previsione, laddove prevista. Nel caso in esame, la decisione di spesa comporterà "oneri" nuovi e maggiori se aggiuntivi ed

esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio. In altre parole, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell'ente.”;

RILEVATO che:

il Comune di Cattolica intende confermare la propria adesione, come da delibera di CC. N. 91 del 19/12/2016 alla convenzione per la funzione 1) “Disciplinare e Contenzioso del lavoro” e non confermare l'adesione alle funzioni 2) “Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali” e 3) “Servizio Ispettivo”, previste dalla predetta e pertanto il costo complessivo annuo, rapportato a n. 190 dipendenti a tempo indeterminato e n. 6 a tempo determinato con contratto di lavoro di durata superiore a mesi sei, per un totale di n. 196 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2017, è preventivabile in Euro 2.940,00 su base annua;

il rinnovo dell'adesione da parte del Comune di Cattolica appare vantaggiosa per i seguenti motivi ed obiettivi:

- l'ente usufruisce di un ufficio specialistico che si è rivelato di significativa utilità per l'organizzazione interna all'ente, per la consulenza che verrà assicurata in materie in costante evoluzione normativa e contrattuale e per la costante relazione con gli altri enti associati che in tal modo consentono altresì di uniformare le politiche del personale in armonia con l'evoluzione legislativa;
- la gestione della complessa attività della funzione disciplinare da parte dell'Ufficio Unico è garanzia di terzietà ed imparzialità, in quanto particolarmente specializzato e competente, in una delle funzioni di gestione del personale tra le più delicate sia per la complessità normativa e contrattuale che per i riflessi sull'organizzazione e sul benessere del personale dipendente;
- la gestione, con l'appoggio dell'ufficio specializzato ed in affiancamento agli altri enti partecipanti, del complesso processo di adeguamento alla Riforma Madia, ai successivi Decreti attuativi e relative disposizioni collegate,;
- la convenzione ha durata fino al 31.12.2027, con possibilità di recesso in ciascun anno, con preavviso di almeno 6 mesi, consentendo quindi una valutazione ponderata dell'utilità del servizio anche per gli anni futuri;

VISTO l'art. 30 del D.lgs. 267/00, che prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi;

RITENUTO opportuno confermare l'adesione, per le considerazioni espresse in premessa, all'Ufficio Associato per le funzioni come sopra citate;

VISTA la convenzione predisposta ex art. 30 del D.lgs. 267/00 dall'Ente capofila, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A) e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO il prospetto di ripartizione dei costi tra gli enti aderenti alla convenzione, che si allega sotto la lettera B), che viene proposto in maniera identica per l'approvazione dai diversi enti, e che per il Comune di Cattolica prevede un costo annuo complessivo di € 2.940,00;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 come da ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000: di regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio affari generali e di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Esperita la votazione in forma palese con il seguente risultato:

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

- 1) - per le considerazioni premesse ed in questa sede ribadite, di rinnovare la convenzione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna quale Ente capofila della gestione associata, Anci Emilia Romagna, oltre ad ulteriori enti che alla data di adozione del presente atto deliberativo abbiano già aderito o che aderiranno in futuro, per la costituzione dell'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente.
- 2) - di approvare lo schema di convenzione **che si allega sotto la lettera A)**, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) - di approvare il prospetto di riparto dei costi tra i singoli enti, **che si allega sotto la lettera B)**;
- 4) - di approvare la relativa spesa per l'anno 2018 quantificata in €. 2.940,00, precisando che la stessa troverà copertura nel bilancio dell'ente in apposito capitolo di spesa di competenza dell'ufficio "Organizzazione e gestione giuridica del personale";
- 5) - di dare atto altresì che procederà alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto del Comune di Cattolica il Sindaco o suo delegato con mandato di procedere ad effettuare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in occasione della stipula.
- 6) - di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Alessandrini Responsabile P.O. Organizzazione e gestione giuridica del personale;
- 7) -di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in relazione all'urgenza di provvedere.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)